

Autorizzazione alle emissioni, in arrivo l'esonero per gli essiccatoi

Esonero in arrivo per gli essiccatoi dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Trasferito dal Senato alla Camera dei Deputati con il nuovo titolo "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale", nel disegno di legge 3162 (ora AC 4240 B) sono stati portati molti degli emendamenti già positivamente valutati nella discussione sulla conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 e non confermati, per ragioni di urgenza dei lavori, alla Camera dei Deputati.

Il provvedimento, che contiene importanti novità sull'esonero delle piccole imprese agricole dal SISTRI, dall'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali ed altri chiarimenti in materia di rifiuti, prevede anche l'esonero dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli essiccatoi.

L'articolo 12 del disegno di legge introduce, infatti, alcune modifiche all'allegato IV alla Parte V del codice ambientale (decreto legislativo n.152/06) inserendo nell'elenco degli impianti esonerati dall'obbligo di autorizzazione gli impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante.

La stessa norma inserisce, inoltre, gli altri impianti di essiccazione di cereali, medica e semi tra quelli che possono beneficiare di un regime semplificato, attraverso lo strumento dell'adesione all'autorizzazione generale predisposta dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del codice ambientale.